



Documento di seduta

A8-0367/2015

15.12.2015

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 302/2009
(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Gabriel Mato

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	26
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	29

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0180),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0118/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1° luglio 2015¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0367/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi. Al momento dell'attuazione del piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero prestare particolare

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale

attenzione alle attività di pesca artigianale e ai tipi di attrezzi più artigianali e sostenibili, come ad esempio le tonnare tradizionali ("almadrabas", "tonnare"), che contribuiscono in maniera estremamente positiva alla ricostituzione degli stock di tonno in ragione del loro elevato livello di selettività, del loro basso impatto ambientale sugli ecosistemi marini e dell'interesse che rivestono dal punto di vista scientifico.

Motivazione

Attrezzi artigianali, quali le tonnare tradizionali ("tonnare"), hanno un impatto molto ridotto sugli ecosistemi marini grazie al basso livello di consumo energetico e di catture accidentali, ragion per cui dovrebbero essere oggetto di un'attenzione particolare.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

Emendamento

(14) È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel **2006**, 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

Motivazione

Nella versione inglese il termine "recepire" (transpose) è più preciso del termine "integrare" (integrate). La proposta mira a recepire nel diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'ICCAT.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario recepire nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti del piano di ricostituzione. Al fine di integrare rapidamente tali modifiche nel diritto dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione europea ("la Commissione") il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Motivazione

Il recepimento delle raccomandazioni delle ORGP deve restare una competenza congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura ordinaria (codecisione).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il principio dell'ICCAT relativo alle taglie minime dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione quale principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. Di conseguenza, è opportuno che i riferimenti alle taglie minime di tonno rosso nel regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione^{1bis} siano intesi come riferimenti alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al presente regolamento.

^{1bis} Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015).

Motivazione

Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a operazioni di trasferimento e ingabbiamento e alla registrazione e comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'espressione "in casi debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]".

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile al tonno rosso a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco.

Emendamento

(24) Il regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una serie di deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi della convenzione. Esso dà attuazione a talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 13-07 che stabiliscono l'obbligo di rigetto e di reimmissione in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in determinate situazioni. Pertanto, non è necessario che il presente

I rigetti di tonno rosso saranno quindi autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014. Pertanto non è necessario che il presente regolamento comprenda tali obblighi in materia di rigetti,

regolamento contemplici tali obblighi in materia di rigetti e di reimmissione e, di conseguenza, quest'ultimo lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 2015/98,

Motivazione

La Commissione ha già adottato il regolamento delegato (UE) 2015/98 al fine di introdurre deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso, come previsto dal piano di ricostituzione dell'ICCAT, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2. Di conseguenza, per motivi di chiarezza, il riferimento a quest'ultimo articolo va soppresso.

Emendamento 7

Progetto di risoluzione legislativa Articolo 1 – paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, ***tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di attrezzi e prestando particolare attenzione agli attrezzi tradizionali, più artigianali e sostenibili, come le tonnare.***

Motivazione

Gli attrezzi artigianali e della tradizione consolidata quali le tonnare, che hanno un impatto ridotto sugli ecosistemi marini grazie al basso consumo energetico che comportano e al loro livello elevato di selettività, dovrebbero essere sostenuti e ricevere un'attenzione particolare, anche in ragione del loro contributo alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "capacità di allevamento": la

Emendamento

soppresso

capacità di un'azienda di detenere pesci a fini di ingrasso e di allevamento, espressa in tonnellate;

Motivazione

Nel piano di ricostituzione dell'ICCAT non è presente una simile definizione del termine "capacità di allevamento".

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che *le attività* di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare *siano commisurate* alle possibilità di pesca di tonno rosso *di cui esso dispone* nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che *lo sforzo* di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare *sia commisurato* alle possibilità di pesca di tonno rosso *disponibili per tale Stato membro* nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo *e preservi la sostenibilità socioeconomica dell'uso delle tonnare.*

Motivazione

"Sforzo di pesca" è il termine utilizzato al paragrafo 9 della raccomandazione ICCAT 14-04.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro assicura una equilibrata suddivisione dei contingenti tra i diversi gruppi di attrezzi, in modo da favorire il rispetto delle quote individuali e delle catture accessorie.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini dell'assegnazione nazionale dei contingenti, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e alla prosperità dei pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale e tradizionale per mezzo di tonnare e altri metodi di pesca selettivi, nonché all'incentivazione di tali metodi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il numero massimo **di** navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.

3. Il numero massimo **e la corrispondente stazza lorda delle** navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.

Motivazione

L'aggiunta dei termini "corrispondente stazza lorda" è in linea con il paragrafo 37 della raccomandazione ICCAT 14-04.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. ***In deroga ai paragrafi 3 e 6***, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione ***non autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b)***, al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014.

Emendamento

7. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. ***Ciò non si applica alle navi con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b)***.

Motivazione

Emendamento inteso a recepire alla lettera la formulazione specifica della raccomandazione ICCAT 14-04 (paragrafo 45).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno.

Emendamento

5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno ***conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT***.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

TAGLIE MINIME, CATTURE
ACCIDENTALI E CATTURE
ACCESSORIE

Emendamento

TAGLIE MINIME *DI RIFERIMENTO*
PER LA CONSERVAZIONE, CATTURE
ACCIDENTALI E CATTURE
ACCESSORIE

Motivazione

Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese **le deroghe previste all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento.**

Emendamento

Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese **eventuali deroghe previste.**

Motivazione

La Commissione ha già adottato il regolamento delegato (UE) 2015/98 al fine di introdurre deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso, come previsto dal piano di ricostituzione dell'ICCAT, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2. Di conseguenza, per motivi di chiarezza, il riferimento a quest'ultimo articolo va soppresso.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Taglie minime

Emendamento

Taglie minime **di riferimento per la conservazione**

Motivazione

Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).

Emendamento

1. La taglia minima **di riferimento per la conservazione** per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).

Motivazione

Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In deroga al paragrafo 1, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

Emendamento

In deroga al paragrafo 1, la taglia minima **di riferimento per la conservazione** per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

Motivazione

Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono

Emendamento

4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono

essere sbarcati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.

essere sbarcati *integri e non trasformati*; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.

Motivazione

Emendamento in linea con il paragrafo 29, quarto comma, della raccomandazione ICCAT 14-04.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Sezione 3 – titolo**

Testo della Commissione

UTILIZZO DI AEROMOBILI

Emendamento

UTILIZZO DI MEZZI AEREI

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 14-04 disciplina l'utilizzo di tutti i mezzi aerei (paragrafo 25).

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire al massimo livello il rilascio di tonni catturati vivi, soprattutto novellame, nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.

Motivazione

Secondo quanto disposto dal paragrafo 34 della raccomandazione ICCAT 14-04.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca *speciale*;

Emendamento

a) l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca;

Motivazione

Il piano di ricostituzione dell'ICCAT e il regolamento UE sul controllo della pesca non prevedono alcuna autorizzazione di pesca "speciale".

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Motivazione

Emendamento inteso a ricordare, a fini di chiarezza, che il regolamento UE sul controllo della pesca continua ad applicarsi salvo disposizioni contrarie contenute nel capo della proposta in esame.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e **chiede** alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

Emendamento

2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e **può chiedere** alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

Motivazione

Emendamento in linea con il paragrafo 13 della raccomandazione ICCAT 14-04 e con il regolamento UE sul controllo della pesca. La proposta della Commissione va oltre quanto disposto da predetti testi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca **speciale**. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

Motivazione

Il piano di ricostituzione dell'ICCAT e il regolamento UE sul controllo della pesca non prevedono alcuna autorizzazione di pesca "speciale".

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'espressione "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]".

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo.

3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento ***di esecuzione*** (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. ***Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.***

Motivazione

L'aggiunta dell'ultima frase è in linea con il paragrafo 64, secondo comma, della raccomandazione ICCAT 14-04.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 37 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'espressione "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]".

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'espressione "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]".

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri **provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera.** La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

Emendamento

4. Gli Stati membri **trasmettono i dati di cui al presente articolo in conformità dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.** La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

Motivazione

Gli obblighi proposti dalla Commissione non sono previsti dalla raccomandazione ICCAT 14-04 né dal regolamento UE sul controllo della pesca.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) durante tutti i trasferimenti da un'azienda a un'altra azienda;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) osservano le operazioni di pesca e di allevamento e ne verificano la conformità alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

Motivazione

Emendamento in linea con il paragrafo 90 della raccomandazione ICCAT 14-04.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 57

soppresso

Procedure di modifica

1. Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso che diventano vincolanti per l'Unione, la Commissione può modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante atti delegati a norma dell'articolo 58.

Motivazione

Il recepimento delle raccomandazioni delle ORGP deve restare una competenza congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura ordinaria (codecisione).

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 58

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 58

soppresso

Esercizio della delega per le modifiche

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. La delega di potere di cui all'articolo 57 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 57 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti**

della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 57 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

La soppressione dell'articolo 57 comporta la soppressione dell'articolo in esame.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

soppresso

Motivazione

Emendamento in linea con la proposta di soppressione della procedura di urgenza "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" di cui all'articolo 24, paragrafo 5, e agli articoli 37 e 46.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il **terzo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.

Emendamento

In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. ***A tal fine, si tiene presente il numero di navi da cattura croate che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.***

Motivazione

È importante precisare che, anche per quanto riguarda la Croazia, a partire dall'anno di riferimento si tiene conto del numero di navi impegnate nella pesca del tonno rosso.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 2 – linea 2

Testo della Commissione

Numero di Specie:

PE567.746v02-00

Emendamento

Numero di Specie: ***Peso:***

24/29

RR\1081891IT.doc

individui:

individui:

Motivazione

L'aggiunta del riferimento al peso, oltre che alla specie e alla dichiarazione di trasferimento del tonno rosso ai fini della trasformazione, rende più chiaro il documento. L'emendamento riprende inoltre la disposizione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 302/2009.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 7 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) abbiano accesso al personale di bordo e dell'azienda nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;

a) abbiano accesso al personale di bordo, dell'azienda e **della tonnara** nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;

Motivazione

Emendamento in linea con il paragrafo 12, il quale riguarda anche le tonnare.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti.

L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni ("raccomandazioni") per la conservazione e la gestione della pesca nella sua zona di competenza; tali atti sono vincolanti e devono essere recepiti nel diritto dell'Unione.

Nel 2006 l'ICCAT ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso, la cui conclusione è prevista per il 2022. Per ricostituire lo stock, il piano prevede una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture per il periodo 2007-2011, restrizioni dell'attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima, misure applicabili alle attività di pesca sportiva e ricreativa, misure concernenti la capacità di pesca e di allevamento e un rafforzamento del programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT. Il piano è stato successivamente modificato dall'ICCAT nel corso delle sue riunioni annuali.

Il tonno rosso è la specie più importante oggetto di regolamentazione da parte dell'ICCAT. I pescatori hanno compiuto notevoli sforzi per adeguare le loro catture a un totale ammissibile di catture (TAC) ridotto in conseguenza delle decisioni adottate nel 2006 rispettando le rigide condizioni di pesca stabilite dal piano. I totali ammissibili di catture, pari a 33 000 tonnellate prima del piano di ricostituzione, sono stati progressivamente ridotti fino a raggiungere il livello più basso nel 2012 (12 900 tonnellate).

Alla luce dell'evoluzione positiva dello stato degli stock, l'ICCAT ha deciso di aumentare leggermente l'assegnazione totale, stabilendo un valore di 13 400 tonnellate per il 2013. Nel 2014 il TAC non è stato modificato, tuttavia la quota dell'UE è cresciuta fino a 7 939 tonnellate, poiché è stato incluso il contingente croato di 390,6 tonnellate. Il TAC attuale per il 2015 è pari a 15 821 tonnellate e la quota assegnata all'UE è di 9 372,9 tonnellate.

Dal 2008 la biomassa di tonno rosso ha registrato una tendenza nettamente positiva. Nel 2014 l'organizzazione regionale ha deciso di aumentare il TAC del 20% per i tre anni successivi (dal 2015 al 2017), poiché fondati dati scientifici attestano che gli stock si trovano a livelli ottimali di abbondanza.

Il relatore ritiene che la straordinaria ricostituzione degli stock di tonno rosso negli ultimi anni potrebbe giustificare la decisione da parte dell'ICCAT di anticipare al 2016 il TAC previsto per il 2017 (23 155 tonnellate), il quale sarebbe comunque di gran lunga inferiore al TAC vigente prima dell'entrata in vigore del piano di ricostituzione.

Contenuto della proposta

La presente proposta mira a includere in un regolamento tutte le misure del piano di ricostituzione adottate tra il 2012 e il 2014 al fine di assicurare la loro uniforme ed efficace attuazione nell'intera UE.

La proposta comprende misure tecniche, riguardanti, ad esempio, le operazioni di trasferimento e ingabbiamento di tonni rossi vivi, comprese misure concernenti l'impiego di fotocamere stereoscopiche per la stima dei quantitativi di tonno rosso e dei quantitativi rilasciati in mare, le disposizioni concernenti la dichiarazione delle catture e l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT.

Il nuovo regolamento di base relativo alla politica comune della pesca ha introdotto l'obbligo di sbarco anche per il tonno rosso a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, come quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti di tonno rosso saranno quindi autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione.

Posizione del relatore

Sebbene in generale la proposta della Commissione recepisca correttamente le pertinenti raccomandazioni dell'ICCAT, in alcuni casi essa va oltre quanto disposto dall'ICCAT e anche oltre quanto previsto dalla legislazione dell'UE. Ciò accade, ad esempio, nel caso in cui uno Stato membro ritenga esaurito il proprio contingente individuale: le raccomandazioni dell'ICCAT, come pure il regolamento dell'UE sul controllo della pesca, prevedono che lo Stato membro di bandiera possa chiedere – e non "chieda", come proposto dalla Commissione – alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato.

A questo proposito, il relatore desidera ricordare che lo scopo del recepimento delle raccomandazioni dell'ICCAT è assicurare un'applicazione uniforme in tutta l'UE e non riaprire la discussione in merito a quanto deciso in seguito a negoziati spesso molto lunghi, nei quali contano ogni singola parola e ogni virgola.

L'applicazione uniforme dovrebbe garantire condizioni paritarie per tutti gli operatori nel settore della pesca del tonno, compresi – in particolare – gli operatori di paesi terzi. Tutti gli sforzi profusi dai pescatori dell'UE e le restrizioni a essi applicate sarebbero vani, qualora venissero applicate norme differenti alle flotte straniere. Gli operatori dell'UE non dovrebbero essere penalizzati dall'imposizione di misure più rigide rispetto a quelle convenute, perché la Commissione non è riuscita a imporre tali misure nell'ambito dei negoziati dell'ICCAT.

Approfittando della proposta della Commissione in merito alla procedura da applicare per apportare future modifiche al piano di ricostituzione in esame, il relatore, ancora una volta, non ha potuto sollevare la questione dell'assenza del Parlamento europeo nei negoziati internazionali. La Commissione propone di recepire le future modifiche del piano di ricostituzione mediante atti delegati. Qualora questa facoltà, già estremamente limitata, di cui dispone il Parlamento nell'ultima fase dell'approvazione degli accordi internazionali venisse soppressa, il Parlamento, in pratica, non avrebbe nessuna voce in capitolo nell'ambito dell'ICCAT e, in futuro, in altri consessi internazionali. Il recepimento delle raccomandazioni delle ORGP deve restare una competenza congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura ordinaria (codecisione).

Le raccomandazioni dell'ICCAT tengono conto delle specificità dei diversi attrezzi per la

pesca del tonno. In questo contesto, il relatore desidera sottolineare il ruolo delle tonnare artigianali, come ad esempio quelle tradizionali, ai fini della conservazione degli stock. Nell'attuazione del piano di ricostituzione, l'Unione europea dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare a dette tonnare tradizionali, che contribuiscono alla ricostituzione degli stock di tonno grazie alla loro notevole selettività. Inoltre, tali attrezzi hanno un impatto molto ridotto sugli ecosistemi marini in virtù del loro basso livello di consumo energetico e di catture accidentali.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo	
Riferimenti	COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)	
Presentazione della proposta al PE	24.4.2015	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 30.4.2015	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 30.4.2015	
Pareri non espressi Decisione	ENVI 7.5.2015	
Relatori Nomina	Gabriel Mato 6.5.2015	
Esame in commissione	13.10.2015	10.11.2015
Approvazione	10.12.2015	
Esito della votazione finale	+: 17 -: 1 0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Dario Tamburrano	
Deposito	15.12.2015	